



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(Provincia di Roma)

**RELAZIONE E PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015*

Gli adempimenti previsti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità)

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede in capo alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e alle autorità portuali, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute che deve iniziare con il 1° gennaio 2015 e terminare il 31 dicembre 2015.

La disposizione è giustificata con la finalità di assicurare il Coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La norma nell'obbligare gli enti ad attuare il processo di razionalizzazione delle società suggerisce anche i criteri da seguire, ma che non assumono un valore tassativo ma sono solo esemplificativi. I criteri suggeriti dal legislatore sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al proseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione: questo elemento appare superfluo in quanto già contenuto nell'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007 secondo cui gli enti hanno dovuto effettuare una ricognizione delle proprie società partecipate individuando quelle da mantenere in quanto necessarie per il perseguimento di un fine istituzionale o un interesse generale dell'ente e quelle da dismettere in quanto non rispondenti ai fini appena menzionati;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

società, il successivo comma 612 prevede che:

- entro il 31 marzo 2015 gli enti debbano approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute definendo le modalità, i temi di attuazione nonché l'esposizione dettagliati dei risparmi da conseguire;
- il piano corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;
- entro il 31.3.2016 gli enti predispongono una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet.

La norma specifica che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il successivo comma 614 specifica che nell'attuazione del piano di razionalizzazione si applicano le previsioni di cui all'art. 1 commi da 563 a 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità di personale tra società partecipate.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia

pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Infine, il successivo comma 616 della Legge di stabilità estende le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 anche ai casi di scioglimento delle aziende speciali. Si rammenta che tale disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento della società e ora, per effetto della legge di stabilità anche le aziende speciali. La norma prevede che gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società e ora anche delle aziende speciali sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre i ventiquattro mesi (il termine è stato esteso dalla legge di stabilità 2015 da 12 a 24 mesi) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Albano Laziale detiene partecipazioni societarie che costituiscono elementi di particolare rilevanza nella realtà locale.

La normativa in materia di partecipazioni, prodotta ormai a getto continuo ed in forme anche contraddittorie e frammentarie, non ha sempre agevolato la definizione di coerenti politiche di sviluppo complessivo.

Nonostante le difficoltà del quadro normativo, il Comune di Albano Laziale ha avviato, soprattutto negli ultimi anni, una chiara politica di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie dirette. L'attività di tutti i soggetti partecipati dal Comune di Albano Laziale si svolge secondo le linee di indirizzo definite dall'Amministrazione Comunale.

Il quadro sintetico delle partecipazioni societarie è così definito:

Codice Fiscale	Denominazione	Sede	Forma Giuridica	Quota di partecipazione
07156011004	Albalonga s.p.a. in liquidazione	Sede legale Piazza Costituente n. 1 Sede amministrativa Via Mascagni n.2 bis 00041 Albano Laziale	Società per azioni in liquidazione	100%
07155991008	Albafor s.p.a. in liquidazione	Via Rossini n. 107 00041 Albano Laziale	Società per azioni in liquidazione	100%
112111231003	Volsca Ambiente e Servizi spa	Via Troncavia n. 6 00049 Velletri	Società per azioni	46,517%

Due società sono in liquidazione e la sola Volsca Ambiente e Servizi spa, partecipata non totalmente dal Comune di Albano Laziale, risulta "in bonis".

Si precisa che non sussistono situazioni in contrasto con le finalità indicate dal suindicato comma 611 quali, in particolare, società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ovvero società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate.

Le partecipazioni societarie

Albalonga S.p.A. in liquidazione

La Città di Albano Laziale, in forza della delibera consiliare n. 33 del 21.06.2002 (che ha approvato lo schema di Atto Costitutivo e di Statuto), ha costituito, quale socio unico, la Società Albalonga S.R.L., conferendo alla medesima una serie di attività e servizi. Con atto notar Fontecchia rep. n. 4905 racc. n. 3326, registrato in Albano Laziale il 19.10.2004, in attuazione della deliberazione consiliare n. 50 del 27.09.2004, è stata trasformata la Società da S.R.L. in S.P.A., modificando anche il perimetro di conferimento di attività e servizi.

Lo Statuto della Albalonga S.p.A. è stato adeguato alla evoluzione normativa in materia di società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.05.2011. Evoluzione che ha richiesto anche l'approvazione del regolamento per disciplinare i rapporti con la società Albalonga S.p.A. ai fini del controllo analogo (deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2011).

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 75 del 31.10.2011, ha deliberato di non procedere alla ricapitalizzazione della società, dando mandato al Sindaco di nominare un liquidatore della società (nominato con verbale di assemblea straordinaria del 18.11.2011 nella persona del Dott. Enrico Maria Capozzi).

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 18.07.2012, ha formulato indirizzi in ordine alla Albalonga S.p.A., al fine di ridefinirne il perimetro di attività della medesima (ridotto ai servizi inerenti i parcheggi e le farmacie comunali) e l'esternalizzazione dei servizi strumentali. Con tale atto, in particolare, il Consiglio ha programmato la completa riorganizzazione dei servizi gestiti dalla Albalonga, in applicazione dei principi in materia definiti dalla legislazione nazionale, prevedendo, oltre alla esternalizzazione dei servizi strumentali, anche la costituzione di una Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio – assistenziali, educativi e culturali, da dismettere dalla società. Con disposizione transitoria, la deliberazione ha comunque disposto che tanto i servizi strumentali da esternalizzare, quanto i servizi socio – assistenziali, educativi e culturali da gestire con l'Azienda Speciale, nelle more di attuazione degli indirizzi formulati, sarebbero stati comunque assicurati dalla gestione della medesima Albalonga S.p.A.

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.05.2013 ha ridefinito il perimetro dei servizi conferiti alla società, facendo rientrare nell'attività del Comune i seguenti servizi di carattere strumentale, da affidare a ditte esterne con procedure di evidenza pubblica;

- servizio bagni pubblici (art. 5 contratto di servizi);
- servizio di pulizia degli uffici e stabili comunali e pulizia e portierato del Palazzo del Tribunale (art. 6 contratto di servizi e determinazione n. 76/2009);
- servizio di pulizia, riscossione, pedaggio e custodia presso il MOAL (art. 9 contratto di servizi);
- servizio di conduzione e manutenzione Palazzo di Giustizia (art. 10 bis contratto di servizi).

La ridefinizione del perimetro aziendale si è resa necessaria, nel quadro complessivo di riorganizzazione dei servizi, anche al fine di dotare l'Albalonga delle risorse necessarie per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale ed il ritorno "*in bonis*" della stessa.

A seguito delle modifiche intervenute nei rapporti con la società, si è reso necessario ridefinire, ai sensi dell'art. 113bis, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, anche il contratto di servizio con l'Albalonga S.p.A., regolante i rapporti tra il Comune e la Società per le attività ed i servizi che restano affidati alla medesima Società, con rideterminazione della durata dell'affidamento in relazione alle esigenze imposte dalla prosecuzione dell'attività, da garantire anche per la realizzazione del piano predisposto nell'ambito del concordato preventivo (deliberazione di C.C. n. 38 del 08.11.2013). La durata del nuovo contratto è stata fissata al 31.12.2025, al fine di consentire alla società di dare adempimento al piano a corredo della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis l.f.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.2013 è stata data attuazione agli adempimenti previsti dai commi 20 e seguenti dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n. 221, per l'Albalonga S.p.A., destinataria di affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La gara pubblica per l'affidamento all'esterno dei servizi di pulizia è stata espletata ed aggiudicata definitivamente con determinazione del Servizio Patrimonio n. 283 del 16.04.2014

Per quanto concerne la procedura di concordato preventivo, con deliberazione del 17/10/2012 l'assemblea di Albalonga S.p.A., in conformità alle delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Albano Laziale (rispettivamente n. 33 del 30/8/12 e n. 191 del 17/10/12) ha conferito mandato al liquidatore di procedere al deposito della domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. In data 17.12.2012 l'Albalonga SPA in liquidazione ha presentato al Tribunale di Velletri domanda di pre - concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., iscritta al ruolo del Tribunale di Velletri al n. 15/12. Con decreto in data 11.01.2013 il Tribunale di Velletri ha ammesso la società al concordato preventivo.

Il Liquidatore della Albalonga S.p.A., in data 12.07.2013, ha depositato il "Piano di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale", redatto ai sensi degli artt. 161, comma 6, e 186bis del R.D. 16.03.1942, n. 267. Le "assumption" del Piano si sostanziano in una serie di misure in linea con gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale:

- continuità aziendale con il mantenimento delle sole attività indicate dal Consiglio Comunale;
- novazione del contratto di servizi in essere con il Comune di Albano Laziale con scadenza 2015;
- riorganizzazione in ASP – ALBASERVIZI dei rami di azienda *servizi socio-assistenziali, educativi e culturali*, da effettuarsi con cessione di ramo di azienda;
- rientro nel perimetro del Comune dei servizi strumentali, da affidare con procedura di evidenza pubblica.

Con decreto in data 18.12.2013, depositato in data 2 gennaio 2014, il Tribunale di Velletri ha definitivamente ammesso l'Albalonga S.p.A. al Concordato Preventivo, nominando il Prof. Dott. Giuseppe Sancetta Commissario Giudiziale, e fissando l'adunanza dei creditori ai sensi dell'art. 163 L.F.

A seguito dei voti favorevoli (ben oltre il quorum necessario) ottenuti da parte dei creditori, il concordato preventivo della Albalonga S.p.A. (ricorso iscritto al ruolo n. 15/2012) è stato, quindi, omologato dal Tribunale di Velletri, Sezione II fallimentare, con decreto in data 27.05.2014, depositato in data 28.05.2014.

Con atto Repertorio n. 5450 del 16/06/2014 è stato, poi, sottoscritto, in formato digitale e registrato in data 16/06/2014, il nuovo Contratto di Servizio con la società Albalonga S.p.A., secondo lo

schema contenuto nella citata deliberazione n. 38/2013, limitato ai soli servizi che sono rimasti affidati alla società, con scadenza 2025.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 04/05.08.2014 ha conferire mandato al Sindaco, in qualità di Socio, per provveder all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013. Detto bilancio è stato formalmente approvato in sede di Assemblea societaria.

A tutt'oggi le attività della Albalonga S.p.A. procedono in linea con gli indirizzi di razionalizzazione già definiti dal Consiglio Comunale e secondo il concordato preventivo omologato dal Tribunale di Velletri.

Albafor S.p.A. in liquidazione

La società è stata costituita nella forma di società a responsabilità limitata con deliberazione di C.C. n. 87 del 20.12.2000, con la quale è stato approvato l'Atto Costitutivo e lo Statuto; tali atti sono poi stati modificati con deliberazione del C.C. n. 36 del 26.06.2002, che, in particolare, ha modificato la denominazione sociale in "Agenzia Formativa Albafor S.r.l." (atto notarile rep. n. 234478 racc. n. 21537). Successivamente, con deliberazione n. 61 del 24.10.2007, il Consiglio Comunale di Albano Laziale ha approvato il nuovo Statuto per la trasformazione in S.p.A.

La società, il cui pacchetto azionario è integralmente detenuto dal Comune, non è in controllo analogo.

Il Consiglio Comunale di Albano Laziale, con deliberazione n. 70 del 29.12.2010, in sede di ricognizione delle società, ha dato atto che la società Albafor spa riveste carattere di interesse generale e non opera pertanto in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007).

Rispetto alle perplessità mostrate dalla Corte dei Conti, l'Amministrazione, come espressamente indicato nel documento ricognitivo approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.11.2012, *"prendendo atto della posizione della Corte"*, ha sostenuto che *"procederà di conseguenza, anche alla luce di eventuali interventi a livello sovracomunale che dovessero intervenire con riferimento a realtà analoghe operanti nella regione"*

In data 29 luglio 2011, l'assemblea della Società ha deliberato l'approvazione del Bilancio al 31/12/2010 - da cui è emersa una perdita di esercizio - e del programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, in data 20/10/2011, ha evidenziato con la relazione sulla situazione patrimoniale della società al 31/08/2011, una ulteriore perdita infrannuale di esercizio.

Dopo aver provveduto ad accantonare somme per il ripiano delle perdite e la ricapitalizzazione del capitale sociale, al minimo di legge (deliberazione di C.C. n. 74 del 31.10.2011), il Consiglio Comunale, alla luce dei rilievi documentati, con deliberazione n. 79 del 29.12.2011, ha dato indicazione agli organi di controllo del Comune e della società di chiarire i rilievi in ordine ai

contenuti dei documenti contabili al fine di accertare la certezza della perdita. Sulla base della situazione determinatasi, si è pertanto giunti alla messa in liquidazione della società ed alla nomina del Liquidatore, nella persona del dott. Massimo Bareato.

Con riferimento alle modifiche normative in corso, va segnalata, infine, la necessità di seguire l'iter procedurale della proposta di legge regionale n. 233 del 12.01.2015, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 934 del 30.12.2014. Tale proposta di legge, collegata al più generale processo di ridefinizione degli Enti di Area Vasta (Province) di cui alla legge n. 56/2014, dovrà infatti riallocare tutte le funzioni già facenti capo alle Province, e tra queste vi è anche quella relativa alla "formazione". Secondo l'attuale formulazione, la nuova disciplina dovrebbe prevedere un coinvolgimento diretto degli enti locali.

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

- Il Comune di Albano Laziale partecipa al capitale della Vosca Ambiente e Servizi Spa, P.I. 11211231003, con sede legale in Velletri, Via di Troncavia 6, con il 46,517 % (il 46,520 % è del Comune di Velletri; il 6 % è del Comune di Lariano; lo 0,963 è del Comune di Anzio.

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Forma Giuridica</i>	<i>Soci possesso quota capitale %</i>
Volsca Ambiente e Servizi spa	Via Troncavia 6 00049 Velletri	11211231003	Società per azioni	Comune di Velletri 46,520% Comune di Albano 46,517% Comune di Lariano 6,00% Comune di Anzio 0,963%

- La Società in house gestisce il servizio pubblico locale a rilevanza economica di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani delle Città di Velletri ed Albano Laziale, oltre ai servizi connessi: gestione centri di raccolta, spazzamento. La Società non è quotata.

Lo Statuto Societario della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. e tutti gli strumenti consequenziali per l'attuazione del controllo analogo (Regolamento tra Soci e Società e Convenzione tra i Comuni Soci di Velletri, Albano Laziale, Anzio, Lariano) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 03.08.2011.

La società è assoggettata all'attività di controllo dei Comuni soci, che si svolge nel rispetto di specifiche disposizioni contenute nel documento denominato: "Convenzione tra i Comuni di Velletri, Albano Laziale, Anzio, Lariano" approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2011 (controllo analogo).

E' una società per azioni di diritto privato; l'unica attività svolta è quella relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale con particolare riferimento alla raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nonché alle attività di spazzamento delle aree pubbliche e della raccolta porta a porta dei rifiuti. Non vi è dubbio quindi che tale servizio è un servizio pubblico locale a rilevanza economica gestito in house; a tal proposito va ricordato che le amministrazioni Comunali che ne partecipano il capitale, esercitano su di essa il controllo analogo attraverso una Commissione (CIV) i cui tre componenti sono consiglieri comunali rispettivamente nominati dai Comuni di Velletri, Albano e Lariano.

È diretta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri: due sono dipendenti rispettivamente del Comune di Velletri e di quello di Albano. Compenso agli amministratori 2015

euro 49.156,00.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16.12.2013 è stata data attuazione agli adempimenti previsti dai commi 20 e seguenti dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n. 221, per la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., destinataria di affidamenti diretti di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il bilancio dell'esercizio 2013 è stato predisposto dalla società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a. ed in merito allo stesso è stata resa la relazione da parte del Collegio sindacale e si è espressa favorevolmente la Commissione Intercomunale di Vigilanza (CIV), come da verbale in data 09.06.2014.

L'Assemblea ordinaria del 12.06.2014 ha approvato il bilancio al 31.12.2013, con la partecipazione del Sindaco di Albano Laziale, il quale si è avvalso della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 5 del regolamento per disciplinare i rapporti tra soci e la società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a.

Infatti, l'art. 5 comma 3 di detto regolamento dispone *"il Sindaco può partecipare alle assemblee della società senza preventivamente acquisire gli indirizzi del Consiglio Comunale stesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 1"*, secondo cui *"il Sindaco riferisce, nella prima adunanza utile, al Consiglio Comunale sulle deliberazioni delle assemblee della Società aventi gli oggetti indicati nell'art. 4, e nell'art. 5 c. 3"*;

Il bilancio della società Volsca Ambiente e Servizi s.p.a., esercizio 2013, è stato rimesso al Comune di Albano Laziale con nota prot. n. 25248 del 17.06.2014, ed il Consiglio Comunale ne ha preso atto con deliberazione n. 16 del 04/05.08.2014.

Lavoratori

Lavoratori	2013	2014
Quadri	5	4
Impiegati	12	12
Operai	53	53
Altri	42	48
TOTALI	112	117

Risultato d'esercizio

Risultato d'esercizio	2013
2012	2013
126.909,00	34.942,00

Fatturato

Fatturato	
2012	2013
6.669.253,00	7.757.488,00

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale		
Attivo	31.12.12	31.12.13
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	5.952.010,00	5.425.506,00
Attivo circolante	2.601.867,00	2.689.345,00
Ratei e risconti	41.999,00	103.800,00
Totale attivo	8.595.876,00	8.218.651,00

Passivo	31.12.12	31.12.13
Patrimonio netto	2.744.864,00	2.779.809,00
Fondi per rischi ed oneri	95.000,00	97.844,00
Trattamento di fine rapporto	521.796,00	528.925,00
Debiti	5.327.916,00	4.883.183,00
Ratei e Risconti	1.300,00	26.736,00
Totale passivo	8.595.876,00	8.218.651,00

Conto Economico

Conto Economico		
	31.12.12	31.12.13
Valore della produzione	6.769.963,00	8.097.774,00
Costi di produzione	6.644.649,00	7.703.964,00
Differenza	125.314,00	393.810,00
Proventi e oneri finanziari	-4.270,00	-8.243,00
Proventi ed oneri straordinari	195.613,00	-37.053,00
Risultato prima delle imposte	316.657,00	348.514,00
Imposte	189.748,00	313.568,00
Risultato d'esercizio	126.909,00	34.946,00

Indici di bilancio

Indici di bilancio	2013	2014
Indice di rigidità	0,66	0,64
Indice di patrimonializzazione	0,34	0,40
Indice di struttura primario	0,51	0,62
Indice di struttura secondario	0,67	0,79
Indice di tesoreria primario	0,06	0,11
Indice di tesoreria secondario	0,53	0,60
Leva finanziaria	1,96	1,53
ROS	0,05	0,10
ROI	0,05	0,12
ROE	0,01	0,03

Azioni di contenimento dei costi di funzionamento

Mediante accordi con le organizzazioni sindacali, è stata prevista una rivisitazione degli istituti del Contratto Nazionale di Lavoro e del Contratto Aziendale; la rimodulazione delle voci premianti, al fine di meglio formulare valutazioni del personale, consente un risparmio di euro 10.000,00 anno/circa.

La gara europea per la somministrazione del personale a tempo determinato, determina un risparmio di circa 40.000,00 circa.

Si sono attivati percorsi manutentivi interni che hanno permesso la rescissione di contratti di manutenzione programmata che porteranno risparmi di euro 65.000,00/anno.

Per il ramo assicurativo, l'individuazione del fornitore tramite gara ha consentito una riduzione per l'anno 2015 di circa 10.000,00 euro.

L'Assemblea dei Soci, mediante atto formale del 16.02.2015, ha ridotto i compensi degli organi societari da euro 61.445,00 ad euro 49.156,00.

x Nicol Meinardi